

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1960)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1971

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 febbraio 1968, n. 85, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non ha potuto esaurire la problematica esistente per le Casse stesse, in quanto evidenti motivi di opportunità e di urgenza consigliarono di dare la precedenza alla ri-liquidazione delle pensioni, come era insistentemente richiesto dalle categorie interessate.

Ora, l'unito disegno di legge completa la definizione della predetta problematica, mediante una sistemazione organica e coordinata della materia pensionistica trattata,

ispirandosi agli attuali principi della legislazione previdenziale e tenendo conto anche delle risultanze emerse, in ordine a particolari casi, dalla discussione in sede di approvazione da parte del Parlamento della predetta legge del 1968, n. 85.

Il provvedimento è stato predisposto tenendo presenti i criteri di massima proposti, nella seconda fase dei suoi lavori, dalla apposita Commissione, che pure aveva eseguito i necessari studi per l'elaborazione della citata legge del 1968, n. 85.

Attesa la molteplicità delle questioni trattate e definite, il disegno di legge detta op-

portune norme nelle distinte materie riguardanti:

il diritto al trattamento di quiescenza, compresi i criteri da seguire ai fini dell'accertamento dell'inabilità per il trattamento ordinario e di privilegio (articoli da 1 a 13);

la misura del trattamento di quiescenza, nei riguardi di alcune categorie di iscritti soggetti a particolare logorio fisico (articoli da 14 a 18);

la facoltà di iscrizione alle Casse pensioni, limitata ad alcuni enti di diritto pubblico similari a quelli già iscritti, a completamento della norma contenuta nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (articoli da 19 a 25);

la retribuzione annua contributiva, nel senso, fra l'altro, di adeguare il minimo per la determinazione dei contributi dovuti alla Cassa dipendenti enti locali e insegnanti di asilo, nonchè di assoggettare a contribuzione gli eventuali futuri aumenti dell'indennità integrativa speciale onde ripristinare la necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni (articoli da 26 a 30);

la valutazione ed il riscatto dei servizi militari resi nelle Forze armate per esigenze di carattere eccezionale ovvero nei Corpi di polizia (articolo 31).

Altre norme, contenute negli articoli da 32 a 46 concernono questioni di dettaglio e, in particolare, l'articolo 46 dispone la raccolta in testo unico delle disposizioni sul trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

In ordine al diritto al trattamento di quiescenza, il disegno di legge, in analogia a quanto stabilito per gli statali con legge 15 febbraio 1958, n. 46, provvede, con l'articolo 1, ad estendere il diritto alla pensione, che è stabilito, dai singoli ordinamenti delle Casse pensioni, con un'anzianità di servizio utile di almeno quindici anni, per i casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ai 60 anni o per il raggiungimento dei più bassi limiti di età fissati da norme regolamentari oppure per morte, anche a favore dei dipendenti già iscritti alle Casse o dei superstiti di iscritti che fossero cessati dal

servizio nelle predette condizioni in date anteriori a quelle della introduzione delle norme predette.

La disciplina introdotta soddisfa una esigenza di carattere equitativo e rappresenta una perfetta armonia giuridica che attua in pieno il principio della parità del diritto pensionistico a parità di condizioni e di requisiti per gli appartenenti alla collettività degli assicurati, indipendentemente dall'epoca della cessazione dal servizio.

Sempre in materia del diritto al trattamento di quiescenza, si è provveduto, con l'articolo 2, ad abolire i requisiti relativi alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi nel caso di matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, nonchè ad abolire, con l'articolo 3, in conformità a quanto è stato previsto per gli statali i requisiti concernenti l'età massima del pensionato, la durata del matrimonio e la differenza di età fra i coniugi limitatamente ai casi di matrimoni contratti nello stato di quiescenza anteriormente al 28 dicembre 1962 e cioè anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con cui è stata estesa ai pensionati degli Istituti di previdenza la disciplina prevista per gli statali.

La norma, che rende operante, ai fini della reversibilità della pensione, il matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi dalla durata e dalla differenza di età fra i coniugi, è giustificata dal fatto che tra le categorie iscritte alle Casse pensioni, date alcune peculiari caratteristiche del rapporto di servizio, sono svariati i casi di pensionamento in età non molto avanzata e, comunque, che si verificano prima del normale limite di età di anni 65, stabilito per il collocamento a riposo nei riguardi della quasi generalità dei pubblici dipendenti.

Nella materia del diritto, per il coordinamento con la legislazione statale, è stato pure disposto, con l'articolo 4, che la perdita della cittadinanza italiana non costituisce perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Così pure, con l'articolo 5 del provvedimento viene prevista la revisione del trattamento di pensione diretta di privilegio per il caso di aggravamento delle infermità per le quali sia stato concesso il trattamento di privilegio, uniformandosi, in proposito, alla normativa prevista dall'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, in vigore per gli statali. In tal modo, i titolari di trattamento privilegiato delle Casse pensioni possono chiederne la revisione senza limiti di tempo, ma, se eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata per non più di due volte.

Parallelamente alla revisione per aggravamento, la norma dà la facoltà alle Casse pensioni, trascorsi otto anni dalla data di decorrenza della pensione diretta di privilegio di prima categoria con assegni di superinvalidità, di accettare la permanenza delle condizioni richieste per la corrispondenza dei benefici accessori, restando, in ogni caso, assicurato un trattamento non inferiore a quello spettante ai titolari di pensione di privilegio di prima categoria che non siano superinvalidi.

In pari tempo, con il disegno di legge si provvede pure alla revisione delle norme concernenti l'accertamento del requisito dell'inabilità mediante visite mediche collegiali. Ciò allo scopo di migliorare e semplificare la normativa vigente, anche per la constatazione che negli attuali ordinamenti delle Casse pensioni non risultano perfettamente uniformi le norme concernenti l'accertamento dell'inabilità e la composizione delle Commissioni mediche.

Pertanto, il disegno di legge provvede, con gli articoli 6, 7 e 8, ad indicare i compiti di competenza di apposite Commissioni mediche istituite a livello provinciale per i servizi degli Istituti di previdenza, a precisare la procedura di nomina o di integrazione delle Commissioni stesse, a fissare i compensi e le spese relative, che fanno carico agli Istituti medesimi.

In materia di ricongiunzione dei servizi ai fini del diritto ad unico trattamento di quiescenza, il disegno di legge riporta opportune norme di interpretazione autentica al fine di chiarire quelle contenute nell'arti-

colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, per quanto concerne il termine per la presentazione delle domande di opzione, e nell'articolo 4 del decreto stesso, riguardante i casi in cui è fatto divieto di cumulo del trattamento di attività con quello pensionistico, quando il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto.

Viene chiarito, con l'articolo 11, che il termine di sei mesi, previsto per la presentazione delle domande di opzione per la ricongiunzione dei servizi, opera non soltanto per il caso in cui l'interessato abbia conseguito la pensione, ma anche per il caso in cui abbia conseguito l'indennità una volta tanto e che nessun termine è prescritto per i dipendenti che non abbiano chiesto ed ottenuto trattamento di quiescenza per il primo rapporto d'impiego.

Poi, per i casi di iscrizione e di reinscrizione nell'ambito delle stesse Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, si è confermata la prassi già seguita dall'Amministrazione, chiarendo, con l'articolo 12, che il cumulo tra stipendio e pensione è consentito soltanto qualora la delibera di collocamento a riposo sia dovuta al raggiungimento del limite di età previsto dal regolamento organico dell'ente, rimanendo all'interessato in tal caso, facoltà di chiedere la pensione per il servizio di prima iscrizione e, poi, la pensione aggiuntiva per il servizio di reinscrizione oppure di chiedere un'unica pensione per la totalità dei servizi all'epoca della definitiva cessazione. Negli altri casi di trattenimento in servizio o di riassunzione in seguito a delibere di collocamento a riposo che non siano motivate dal raggiungimento del prescritto limite di età, egualmente è dato all'interessato di chiedere una prima pensione e poi la pensione aggiuntiva oppure una pensione unica alla fine del servizio, ma, ove sia chiesta una pensione per il primo rapporto e, poi, una pensione aggiuntiva per il servizio di reinscrizione, il pagamento della pensione liquidata per il primo rapporto, è sospeso per tutta la durata del secondo rapporto di servizio.

Con altra norma contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, viene pure chiarito che il servizio reso dal personale insegnante incaricato e dai personali non di ruolo dello Stato, che sia assistito dal trattamento di quiescenza statale in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, è considerato come servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato ai fini della ricongiunzione. Nell'occasione viene anche chiarito che il personale sanitario non di ruolo alle dipendenze dello Stato continua a rimanere iscritto, ai fini della quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

In conseguenza delle predette norme chiaritive, con l'articolo 13 del disegno di legge si è dovuto procedere alla riapertura per sei mesi del termine utile per la presentazione delle domande di ricongiunzione, nei riguardi del personale tuttora in servizio.

Per quanto si riferisce alla misura del trattamento di quiescenza, il disegno di legge apporta con gli articoli 16, 17 e 18 una innovazione di largo rilievo dal punto di vista sociale, prevedendo la concessione di una maggiorazione della pensione nei casi di collocamento a riposo per bassi limiti di età a favore di determinate categorie di personali addetti a lavori comportanti particolari disagi. Come è noto, alcuni enti locali, sia territoriali che istituzionali, prevedono, per talune categorie di personali soggetti a lavori particolarmente usuranti, il collocamento a riposo per limiti di età inferiori a quello di 65 anni fissato per la generalità dei dipendenti del settore del pubblico impiego. Ed il personale che vi è soggetto, in molti casi, non riesce a conseguire, ai fini del trattamento di quiescenza, una anzianità utile che permetta di ottenere un trattamento pensionistico soddisfacente.

Al fine di venire incontro nel miglior modo possibile alle predette categorie di personali, il disegno di legge detta opportune norme intese a realizzare per le categorie stesse una prestazione supplementare ad integrazione della pensione spettante in corrispondenza dell'effettivo servizio valutato utile ai fini del trattamento normale della Cassa

per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'adozione di un tale criterio, oltre a soddisfare, nella sufficienza del beneficio, le vive attese e le giuste aspettative delle categorie interessate, risponde ad una esigenza di adeguamento e di allineamento della legislazione della Cassa a quella già esistente in Italia e all'estero sia nel settore del pubblico impiego che in quello privato. È noto, infatti, che pensioni più favorevoli sono istituite non solo per determinate categorie di lavoratori privati, come i minatori, ma, in Italia, anche per talune categorie di personali statali che sono particolarmente soggetti a logorio fisico, come i vigili del fuoco e gli appartenenti ai Corpi di polizia. È equo, quindi, che anche per le analoghe categorie di dipendenti esistenti presso gli enti locali siano previsti simili benefici.

A tale proposito, il disegno di legge, nell'intento di contenere l'onere a carico degli enti locali, ha, tra gli iscritti alla Cassa, esattamente individuato, all'articolo 16, i soggetti di diritto, limitando la concessione del beneficio ai vigili urbani, ai netturbini, agli addetti alle fognature, agli agenti delle imposte di consumo, ai sottufficiali e guardie dei Corpi forestali regionali e a determinate categorie di dipendenti ospedalieri addetti ai servizi sanitari ausiliari, per i quali il collocamento a riposo sia stabilito per limiti di età inferiore a 65 anni.

Per il finanziamento della prestazione, è previsto un contributo supplementare complessivo pari al 2 per cento della retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio di ogni anno solare, ripartito pariteticamente tra ente ed iscritto.

Il maggior onere contributivo risultante a carico degli enti locali è previsto a circa un miliardo di lire, che è da considerarsi del tutto sopportabile, ove si consideri il numero degli enti tenuti alla contribuzione e l'entità numerica dei beneficiari della nuova prestazione.

Quanto alla prestazione, essa consiste in una maggiorazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, ed è dovuta alle summenzionate categorie di personali, che

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessino dal servizio per limiti di età con diritto alla normale pensione. Tale maggiorazione è commisurata al maggior periodo utile che avrebbe maturato il dipendente qualora l'età del collocamento a riposo fosse stata quella di 65 anni, limitando, però, il periodo di maggiorazione entro il massimo di cinque anni ed in maniera che sia comunque soddisfatta la condizione che l'anzianità complessiva non superi i 40 anni utili a pensione.

La misura della maggiorazione è fissata in un importo pari al 2,20 per cento dell'ultima retribuzione per ogni anno di maggiorazione, con un beneficio massimo dell'11 per cento. Tale maggiorazione è ridotta alla metà nei casi di iscritti per i quali sia stata effettuata una contribuzione supplementare per un periodo inferiore al decennio ed è commisurata ad una frazione avente per numeratore il numero degli anni di contribuzione supplementare e per denominatore il numero degli anni presi a base per la determinazione della pensione, nel caso di iscritti che, dopo un periodo di contribuzione supplementare superiore ad un decennio, passi ad altra categoria di personale, per la quale siano pure previsti limiti di età per il collocamento a riposo inferiore a 65 anni ma non compresa nelle categorie beneficiarie della maggiorazione stessa.

Nella materia delle iscrizioni, l'articolo 19 del disegno di legge dispone l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del personale non di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio degli Istituti musicali parreggiati. Ciò allo scopo di parificare, ai fini della tutela previdenziale, il personale non di ruolo a quello di ruolo, che, come è noto, per effetto dell'articolo 7 dell'ordinamento della Cassa approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, vi è già iscritto.

Il disegno di legge, inoltre, prevede, all'articolo 20, ad un altro limitato settore di enti pubblici, l'estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, concernenti la facoltà di chiedere, senza limitazione di tempo, l'iscrizione alle Casse pensioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

A seguito dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale si stabilisce l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del predetto personale, l'articolo 21 del disegno di legge conferma le modalità e la decorrenza stabilite dall'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'ammissione di detta iscrizione, disponendo, nel contempo, che sono da comprendere nella retribuzione annua contributiva le mensilità di stipendio corrisposte a titolo di gratificazione annuale ai sensi dell'articolo 40 del regolamento stesso, già erogate come mensilità aggiuntive facenti parte del normale trattamento di attività di servizio.

Al fine, poi, di porre in grado il personale di avvalersi delle nuove più favorevoli norme in materia di riscatto previste dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, l'articolo 22 dispone di prorogare, per due anni, il previsto termine quinquennale per l'esercizio della facoltà di iscrizione da parte del personale in servizio degli enti contemplati dall'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, che già siano iscritte alle Casse pensioni.

Con l'articolo 23, poi, vengono dettate opportune norme intese a convalidare e a rendere operanti ai fini del trattamento di quiescenza le iscrizioni di fatto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali di dipendenti, nei confronti dei quali non sussiste nè l'obbligo nè la facoltà di iscrizione per mancanza unicamente del requisito di essere adibiti a servizi di carattere permanente. Tale norma si giustifica per l'esigenza di non lasciare scoperti di assicurazione periodi di attività lavorativa, dovuta a tardiva rilevazione dell'indebita iscrizione derivante per giunta da dubbia valutazione della natura del servizio cui il dipendente è adibito.

L'articolo 26 del disegno di legge innova le condizioni richieste per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa

per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e, abbandonando il criterio selettivo basato su concetti puramente economici, introduce il principio dell'iscrizione obbligatoria alle Casse di tutti i dipendenti degli enti tenuti all'iscrizione alle Casse stesse indipendentemente dall'entità della retribuzione annua contributiva goduta dai dipendenti, fermi rimanendo i requisiti della sussistenza del servizio di carattere permanente e del rapporto di dipendenza. Al fine, però, di adeguare ai valori attuali il minimo retributivo, si stabilisce che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge ai fini contributivi, la retribuzione annua in nessun caso può considerarsi inferiore a lire 210.000, in analogia a quanto operato dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei casi di retribuzioni minime. Con effetto da tale data, nei riguardi del personale già iscritto alle Casse predette, la retribuzione annua contributiva, in nessun caso, può essere considerata inferiore al predetto minimo di lire 210.000. In tale ultimo caso, l'ente può rivalersi verso il dipendente soltanto per il contributo personale commisurato alla effettiva retribuzione annua corrisposta.

Pure in tema di retribuzione annua contributiva, il disegno di legge per le Casse pensioni dipendenti enti locali, insegnanti di asilo e sanitari, allo scopo di contenere gli oneri sempre crescenti derivanti dalla periodica annuale elevazione dell'indennità integrativa speciale corrisposta a favore dei pensionati, ha disposto l'assoggettamento a contributo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività di servizio, che eventualmente si verificassero a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, rimanendo consolidato a carico delle Casse pensioni l'onere relativo agli aumenti intervenuti fino a tale data, pari, cioè, a lire 195.000.

Con apposita norma, contenuta nell'articolo 27, viene, pertanto, stabilito che, con effetto da detta data, l'importo di lire 50.000 previsto per la determinazione della retribuzione annua contributiva e del contributo

di riscatto, nonché per la determinazione della pensione e dell'indennità una volta tanto, per le cessazioni dal servizio a partire dalla stessa data, è sostituito dalla differenza tra l'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale dovuto al dipendente per l'anno solare cui si riferisce la retribuzione annua contributiva e l'importo fisso di lire 195.000.

Va appena rilevato che l'introduzione dei nuovi criteri relativi all'assoggettamento a contributo degli aumenti che potranno intervenire nella misura dell'indennità integrativa speciale da detta data, non influisce sulla misura della pensione vera e propria.

Il disegno di legge, inoltre, per quanto concerne la retribuzione annua contributiva, considera anche l'assegno integrativo mensile previsto a favore del personale degli enti locali dalla legge 13 marzo 1969, n. 78, introdotto per effetto dell'accentuata dinamica del trattamento economico verificatosi negli ultimi tempi. Tale assegno, da considerarsi valutabile in pensione per la generalità dei dipendenti degli enti locali, per effetto del concetto, affermato dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, di retribuzione annua contributiva pari al complesso degli emolumenti fissi e ricorrenti corrisposti come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, viene con l'articolo 28 del provvedimento, dichiarato pensionabile anche a favore dei segretari comunali e provinciali a decorrere dal 1° marzo 1968, per conseguire la necessaria uniformità di trattamento nell'ambito della stessa Cassa.

Nello stesso tempo, viene ammesso il pagamento differito dei contributi relativi al detto assegno, consentendone l'accertamento ed il versamento in ogni tempo anche in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ai fini della semplificazione e della unificazione delle procedure in materia di riscossione dei contributi, l'articolo 29 del disegno di legge stabilisce che i ruoli di riscossione dei contributi dovuti alle Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

insegnanti di asilo sono compilati e trasmessi alle Direzioni provinciali del tesoro entro il mese di giugno. I rispettivi contributi sono versati in unica soluzione entro il 31 luglio, ferma rimanendo, però, la possibilità di versamento, senza applicazione di interessi, entro il 22 agosto dell'anno cui i ruoli si riferiscono, purchè il versamento stesso sia effettuato per intero e in unica soluzione.

Quanto alla compilazione degli elenchi generali dei contributi, vengono estese alla Cassa sanitari le norme contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernenti l'accertamento dei contributi nei casi di assunzioni o riassunzioni in servizio nel corso dell'anno e nei casi di interruzione o di cessazione dal servizio nel corso dell'anno.

Viene inoltre stabilito che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza può prescindersi dalla sistemazione contributiva riferita all'anno della cessazione, che rimane rinviata in sede di compilazione degli elenchi generali dei contributi per l'anno successivo.

È attribuito, infine, con l'articolo 30, al Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza il compito di deliberare sulle domande degli enti di rateizzazione in bimestralità degli importi dei ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali e suppletivi per contributi ordinari ed eventualmente arretrati.

Inoltre, il disegno di legge, per gli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali e alla Cassa insegnanti detta norme, all'articolo 31, per la valutazione in pensione e per il riscatto di servizi militari resi nelle Forze armate per richiamo o per trattenimento alle armi per esigenze di carattere eccezionale oppure quelli resi nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia per la parte di essi eccedente la durata del servizio di leva, qualora il detto servizio di leva non sia stato prestato anteriormente all'arruolamento nei predetti Arma e Corpi di polizia.

Per tali servizi militari, che non siano già assistiti da iscrizione nè ammessi a ricon-

giunzione e che non siano riscattati, il disegno di legge prevede che essi siano considerati utili ai soli fini del raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ai 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico, per inabilità assoluta e permanentemente comprovata con visita medica collegiale oppure per morte.

Ove l'interessato voglia rendere utili tali servizi anche ai fini della misura del trattamento di quiescenza, può chiederne il riscatto con il pagamento di un contributo ridotto ai sette decimi del contributo normale determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Con l'articolo 32, in analogia a quanto già operato nei casi di riscatto da parte degli iscritti alle Casse ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si dispone il trasferimento dei contributi e l'annullamento dei relativi periodi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in tutti i casi di riscatto presso le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza di servizi già assistiti da tale assicurazione obbligatoria. E ciò, al fine di regolamentare più compiutamente le norme in materia di riscatto, uniformando e coordinando le relative procedure.

Con l'articolo 33 del disegno di legge vengono, poi, apportate modifiche alla vigente normativa per le sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, concesse dalle Casse pensioni. Esse riguardano l'abolizione del requisito di almeno cinque anni utili ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, fermo rimanendo il minimo di quattro anni di iscrizione per le sovvenzioni infraquinquennali; la fissazione dei termini per il rinnovo della sovvenzione; il calcolo in anni e mesi del periodo mancante per il raggiungimento dei limiti di età; la facoltà di estinzione del debito insoluto, per il mutuario cessato dal servizio con diritto a pensione, con ritenute sulle intere prime rate della stessa pensione; l'integrazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle attuali norme per il recupero del debito insoluto.

Ai fini di attuare un trattamento pensionistico uniforme per la collettività dei dipendenti dell'ISTAT, con l'articolo 34 del disegno di legge, vengono dettate norme intese a considerare, a tutti gli effetti, le rendite vitalizie a favore dei già dipendenti del predetto Istituto, trasferite alla Cassa pensioni dipendenti enti locali in applicazione dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315, come pensioni della Cassa stessa.

Esse, pertanto, vengono riliquidate con l'applicazione delle norme contenute nella legge 5 febbraio 1968, n. 85. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da parte di alcuni titolari delle predette rendite vitalizie originariamente riconosciuti mediante regolari deliberazioni concessive di riscatti di servizi, purchè i servizi stessi risultino riscattabili ai sensi dell'ordinamento della Cassa pensioni.

Per la semplificazione e lo snellimento dei servizi, con l'articolo 37 vengono dettate norme per la capitalizzazione delle quote annuali di pensioni poste a carico degli enti locali nei casi di trattamento pensionistico ad onere ripartito.

Quanto alle modalità, viene stabilito che, ai fini della determinazione del valore capitale, si prende a base l'importo della quota e l'età del titolare della pensione, riferiti alla data della cessazione dal servizio per i futuri casi di conferimento di pensione ovvero alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge per le pensioni in atto, applicando i criteri stabiliti per le pensioni ad onere ripartito tra Casse pensioni e Stato con legge 22 giugno 1954, n. 523, con la modifica, che il valore capitale dei benefici accessori alle pensioni dirette di privilegio è determinato con l'applicazione dei coefficienti della tabella B unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, anzichè di quelli della tabella I unita alla citata legge del 1954, n. 523. Determinato in tal modo il valore capitale, esso è versato a rate semestrali posticipate costanti in dodici anni per le future cessazioni ovvero in dieci anni per le pensioni in atto, con l'applicazione dell'interesse composto del 5,50 per cento.

Con l'articolo 39 vengono dettate opportune norme intese a disciplinare le operazioni di accertamento dei contributi nei riguardi del personale dipendente dalle Regioni, iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali o alla Cassa pensioni sanitari, disponendo, in particolare, che la compilazione e la trasmissione dei ruoli di riscossione alle Direzioni provinciali del tesoro siano effettuate direttamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Così pure viene stabilito che, nel caso di domanda di pensione diretta o indiretta di privilegio riguardante il predetto personale delle Regioni, il rapporto, inteso ad accertare la circostanza in cui si è verificato l'evento dannoso e che l'evento stesso si possa considerare avvenuto a causa di servizio, sia compilato dal Presidente della Regione e trasmesso, insieme con gli altri documenti, direttamente alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi adempimenti.

Infine, l'articolo 46 del disegno di legge concede delega al Governo della Repubblica, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, per la raccolta in testo unico delle norme concernenti il trattamento di quiescenza della Cassa pensioni dipendenti enti locali. E ciò al fine di coordinare e chiarire la vigente legislazione, apportando eventuali modifiche e integrazioni alle relative disposizioni.

Si è reso necessario introdurre, con il provvedimento, altre norme riguardanti modifiche di dettaglio agli attuali ordinamenti delle Casse pensioni. Meritano particolare menzioni quelle che concernono:

la condizione della definitiva cessazione dal servizio per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nel caso di iscrizione facoltativa con pagamento del contributo a totale carico dell'iscritto e l'insussistenza, per tale iscrizione, del diritto alla pensione di privilegio, come norma di interpretazione autentica (art. 9);

il computo, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, dei periodi utili anteriori al 1° gennaio 1958 in anni e mesi, trascurando la frazione del mese non

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiore ai quindici giorni e calcolando per un mese quella superiore (art. 14);

l'arrotondamento dell'indennità una volta tanto, per eccesso, a migliaia di lire (art. 15);

l'istituzione del fascicolo previdenziale presso gli enti locali e l'attribuzione di talune prerogative agli ispettori degli Istituti di previdenza, per l'occasione di visite a tali enti (art. 24);

la sistemazione di iscrizione ad alcuni Consorzi (art. 25);

l'attribuzione della retribuzione al 1° gennaio 1958, nei casi dell'inesistenza della stessa, per la riliquidazione della pensione, normale e di privilegio, in applicazione delle norme contenute nella legge 5 febbraio 1968, n. 85 (artt. 35 e 36);

il criterio di ripartizione della pensione INPS, proporzionale ai tempi, da adottare per la determinazione della quota su cui l'ente può rivalersi (art. 38);

la sistemazione contributiva di particolari categorie di personali della Regione autonoma della Sardegna, inquadrata recentemente nel personale della Regione, senza l'applicazione della limitazione decennale prevista dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (art. 40);

la gestione del patrimonio immobiliare sito nella provincia di Roma, che viene effettuata direttamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, provvedendo a tal fine, alla nomina di un apposito economo. Per le spese di gestione e manutenzione del predetto patrimonio, sono consentite, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, per gli intendenti di finanza e per i direttori provinciali del tesoro, aperture di credito a favore dei direttori delle competenti divisioni della Direzione generale a favore del summenzionato economo (art. 41);

l'unificazione nel vigente importo di lire 360.000 del limite superiore di spesa che può dare adito all'inosservanza delle procedure della contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2240 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni sulla contabilità generale dello Stato, tanto

per le spese di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare quanto per le spese di amministrazione concernenti il funzionamento degli Istituti di previdenza, nonché l'equiparazione degli Istituti stessi alle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo per quanto si riferisce all'applicazione dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. Per le spese di importo superiore a lire 180.000 la congruità è esaminata dal Provveditorato generale dello Stato o dal competente Organo tecnico erariale secondo la natura della spesa (art. 42);

l'autorizzazione agli Istituti di previdenza a stipulare contratti di locazione di opere per l'espletamento di tutte le operazioni tecniche, di concetto e di ordine relative ai servizi meccanografici (art. 43);

l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente la continuità del distacco presso gli Istituti di previdenza dei segretari comunali, che passino a far parte del ruolo nazionale, anche nei confronti dei segretari distaccati per effetto della norma stessa (art. 44);

i chiarimenti riguardanti l'applicazione delle norme contenute negli articoli 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per quanto si riferisce alla corresponsione dei benefici a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nonché alla determinazione della maggiorazione delle quote aggiuntive di pensione per gli iscritti agli Istituti di previdenza (art. 45).

Le modifiche al trattamento di quiescenza contenute nel disegno di legge, comportanti nuovi oneri per le Casse pensioni dipendenti enti locali, insegnanti di asilo e sanitari, sono state apportate tenendo presenti le situazioni tecnico-finanziarie delle Casse stesse.

A tal fine, sono state prese in considerazione, per la Cassa dipendenti enti locali, le risultanze dell'aggiornamento del bilancio tecnico al 1° gennaio 1967, mentre, per la Cassa insegnanti di asilo e per la Cassa sanitari, si è proceduto ad effettuare accurate ed approfondite valutazioni attuariali.

Per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le modifiche al trattamento di quiescenza, nel complesso, comportano,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in valore capitale, maggiori oneri di lire 22.370 milioni di cui:

lire 3.900 milioni, per la revisione delle norme concernenti il riscatto dei servizi militari;

lire 6.500 milioni, per la revisione del trattamento pensionistico in caso di aggravamento e per l'istituzione delle Commissioni mediche;

lire 11.600 milioni, per la revisione delle norme concernenti il diritto al trattamento di quiescenza;

lire 370 milioni per la riliquidazione delle rendite vitalizie dell'ISTAT.

I predetti maggiori oneri, considerato che l'avanzo tecnico al 1° gennaio 1967 è stato integralmente assorbito dai miglioramenti concessi con legge 5 febbraio 1968, n. 85, trovano copertura nelle disponibilità che derivano alla Cassa per lo sviluppo degli iscritti,

che si è rilevato, negli ultimi anni, in forma accentuata rispetto alle previsioni fatte.

Quanto ai maggiori oneri derivati alla Cassa pensioni dagli aumenti finora verificatisi nell'indennità integrativa speciale ai pensionati dal 1° gennaio 1967, essi trovano copertura, in parte, nelle accennate disponibilità, e per il residuo, nell'assoggettamento a contribuzione degli aumenti futuri dell'indennità stessa a favore del personale in servizio.

Per quanto riguarda la Cassa insegnanti di asilo e la Cassa sanitari i relativi maggiori oneri, di entità esigua, non destano preoccupazione, in quanto le Casse in parola presentano una favorevole situazione tecnico-finanziaria, che offre disponibilità sicuramente sufficienti per la relativa copertura.

Comunque, si fa rilevare che le modifiche apportate possono essere attuate senza aumenti delle attuali misure dei contributi dovuti alle predette Casse e senza timore di pregiudizio per la loro stabilità tecnico-finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei riguardi del già dipendente iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, o dei suoi superstiti che si trovino nelle condizioni richieste dai rispettivi ordinamenti per il diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta in età non inferiore ai sessanta anni o per il raggiungimento del più basso limite di età stabilito dal regolamento organico, ovvero per morte, oppure qualora lo iscritto sia morto entro il triennio dalla cessazione, le norme contenute negli articoli 7 e 8 della legge 11 aprile 1955, n. 379, nell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si applicano anche quando la cessazione dal servizio si sia verificata in date anteriori a quelle previste dai predetti articoli.

I trattamenti di quiescenza, nella forma della pensione, derivanti dall'applicazione del comma precedente, sono conferiti a domanda degli interessati, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nel caso di domanda presentata entro un biennio dalla data stessa oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se questa è presentata posteriormente.

Ai fini della determinazione della pensione nei casi previsti ai commi precedenti, si prendono per base le effettive pensioni teoriche originarie in nessun caso elevate agli eventuali minimi previsti dalla legislazione vigente alla data della cessazione dal servizio e computando, poi, i successivi miglioramenti concessi a favore di titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

L'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, trova applicazione anche a favore del vedovo inabile.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensione diretta degli Istituti di previdenza avvenuti anteriormente al 31 agosto 1965, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, nell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, e nel comma precedente sono valide le disposizioni contemplate nell'articolo 17 della citata legge del 1965, n. 965.

Art. 2.

Nel caso di matrimonio contratto dal titolare di pensione diretta prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, si prescinde dai requisiti della durata e della differenza di età fra i coniugi prescritti dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano, a domanda degli interessati, anche ai casi di matrimonio contratto a partire dal 28 dicembre 1962 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a tale data nel caso di domanda presentata entro un biennio dalla data stessa oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se questa è presentata posteriormente.

Art. 3.

I requisiti prescritti dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernenti l'età massima del pensionato, la durata del matrimonio e la differenza di età fra i coniugi, non sono richiesti, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza di reversibilità, per i matrimoni contratti nello stato di quiescenza prima del 28 dicembre 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili a domanda degli interessati. Esse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di en-

trata in vigore della presente legge, nel caso di domanda presentata entro un biennio dalla data stessa oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se questa è presentata posteriormente.

Art. 4.

La perdita della cittadinanza italiana non comporta per gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Per le cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di trattamento di quiescenza nella forma della pensione, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda degli interessati, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Il titolare di pensione diretta a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia stato concesso il trattamento di privilegio, può presentare domanda di revisione senza limiti di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

Le Casse pensioni contemplate al comma precedente nei riguardi di superinvalidi titolari di pensioni dirette di privilegio, trascorsi otto anni dalla data di decorrenza, hanno facoltà di accertare se permangono le condizioni richieste per la corresponsione dei benefici accessori di cui all'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, agli articoli 1 e 3 della legge 22 novembre 1962, numero 1646, e all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 85; in caso negativo, provvedono alla revisione del trattamento, che comunque non può essere inferiore a quello spettante ai titolari di pensione di privilegio di prima categoria.

Art. 6.

Per le domande di trattamento di quiescenza presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza per le quali gli ordinamenti delle Casse stesse prescrivano per il diritto al trattamento la sussistenza della condizione dell'inabilità, gli accertamenti sanitari devono essere disposti in tutti i casi in cui si tratti di pensione diretta di privilegio, di pensione per inabilità assoluta e permanente e di pensione di reversibilità. Essi possono essere, inoltre, disposti qualora si tratti di pensione diretta relativa a cessazione dal servizio per inabilità fisica. Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche provinciali, istituite ai sensi del seguente articolo.

Per ogni accertamento sanitario, la Commissione medica, mediante apposito verbale della visita eseguita, descrive, specificatamente, la natura delle ferite, delle lesioni o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono, formulando il proprio giudizio diagnostico; esprime il proprio parere in merito all'inabilità riscontrata, dichiarando esplicitamente se essa sia da considerarsi assoluta e permanente; nei casi di pensione di privilegio, procede, in base all'entità della menomazione dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, alla classificazione dell'invalidità secondo la tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e ne propone l'attribuzione, nei casi di superinvalidità, ad una delle lettere di cui alla tabella *E* annessa alla legge predetta; nei casi di pensione di reversibilità accerta se la condizione dell'inabilità era o meno sussistente alla data di morte del dante causa oppure se era sussistente alla data del 31 agosto 1965 per il caso del già iscritto alla Cassa pensioni morto anteriormente a tale data.

Effettuato l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica provinciale, per la definizione della domanda di trattamento di quiescenza, qualora permangano dubbi circa la sussistenza o meno della condizione di inabilità richiesta per il diritto

al trattamento stesso, la direzione generale degli Istituti di previdenza può chiedere parere all'ufficio medico-legale del Ministero della sanità.

Art. 7.

Gli accertamenti sanitari contemplati dall'articolo precedente sono effettuati mediante visita medica diretta da parte di apposite Commissioni mediche provinciali istituite presso l'ufficio del medico provinciale. Ciascuna Commissione è composta dallo stesso medico provinciale, che la presiede e da due medici ospedalieri di qualifica non inferiore ad aiuto di cui uno chirurgo e l'altro medico internista, designati dal medico provinciale medesimo.

I membri delle Commissioni mediche provinciali, istituite in applicazione del comma precedente, sono nominati con provvedimento del Direttore generale degli Istituti di previdenza, sentito il Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il medico provinciale è autorizzato ad integrare la Commissione di cui al primo comma chiamandovi a farne parte un membro specialista di volta in volta e per singoli casi, qualora gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermità o menomazioni dell'integrità fisica, dandone comunicazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Nei casi in cui per l'accertamento sanitario si richiede il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari od altri enti, la relativa spesa è a carico dell'istituto erogatore della assistenza sanitaria, oppure, qualora il ricoverato non usufruisca di assistenza sanitaria, è a carico degli Istituti di previdenza. In tale ultimo caso, la spesa è determinata applicando le tariffe previste per gli assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Art. 8.

La Commissione medica provinciale di cui all'articolo 7 deve riunirsi per un numero

di sedute che consenta la correntezza dell'espletamento dei compiti affidatili e, comunque, almeno due volte al mese, quando vi siano richieste di accertamenti sanitari da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Ai componenti delle Commissioni mediche sono dovuti a carico degli Istituti di previdenza i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Le visite a domicilio, anzi che presso la sede della Commissione, possono essere effettuate soltanto a motivo della intrasportabilità dell'istante.

Le spese derivanti dall'applicazione del comma secondo del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza nel modo indicato all'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Art. 9.

Le vigenti norme concernenti l'iscrizione facoltativa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari devono intendersi nel senso che per gli iscritti, che abbiano continuato o continuino facoltativamente nella iscrizione alla Cassa stessa, assoggettandosi, in base alle norme previste dai rispettivi ordinamenti, al pagamento del contributo complessivo, personale e dell'ente, condizione necessaria per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza è che sia avvenuta la cessazione dal servizio per il quale la predetta continuazione di iscrizione facoltativa è stata ammessa. In nessun caso, tale continuazione può comportare diritto a pensione di privilegio.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1941, n. 934, qualora si tratti di salariato che abbia iniziato la continuazione dell'iscrizione facoltativa anteriormente alla data di istituzione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 10.

Le norme contenute nell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, si devono intendere, ai fini della ricongiunzione dei servizi di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, nel senso che il servizio reso dal personale insegnante incaricato e dai personali non di ruolo dello Stato, che sia assistito dal trattamento di quiescenza statale, è considerato come servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, ferma rimanendo, per il personale sanitario non di ruolo dello Stato, l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 11.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, deve intendersi, nel caso di dipendente che sia cessato o cessi dal servizio con iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza e che abbia assunto o assuma servizio nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle ferrovie dello Stato, o viceversa, nel senso che il termine dei sei mesi previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di opzione per la ricongiunzione dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è operante qualora il dipendente abbia acquisito, per effetto della cessazione dal primo rapporto, il diritto alla pensione oppure all'indennità una volta tanto e ne abbia ottenuto o chiesto la corresponsione. Nei casi in cui il dipendente non abbia acquisito diritto al trattamento di quiescenza per il primo rapporto di servizio ovvero, pur avendo acquisito il diritto alla pensione o all'indennità una volta tanto, non l'abbia nè ottenuta nè richiesta, la domanda di opzione per la ricongiunzione dei servizi predetti, che rimane facoltativa, può essere presentata in qualsiasi momento purchè prima del conferimento del trattamento di quiescenza.

Art. 12.

Le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, si devono intendere nel senso che:

a) il quarto comma non trova applicazione nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza seguita da continuazione di iscrizione o da reinscrizione alla stessa Cassa pensioni;

b) qualora il dipendente iscritto ad una delle Casse pensioni indicate nella lettera a) cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reinscrizione alla Cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale;

c) negli altri casi di collocamento a riposo in cui le norme indicate nella lettera b) debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reinscrizione alla Cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o di reinscrizione: la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reinscrizione.

Art. 13.

Il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di opzione per la ricongiunzione dei servizi è riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Art. 14.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione delle parti *a)* del trattamento di quiescenza, nella forma della pensione o dell'indennità una volta tanto, contemplate, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1965, n. 965, i periodi utili anteriori al 1° gennaio 1958 si computano in anni e mesi, trascurando la frazione di mese non superiore ai quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art. 15.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli importi lordi delle indennità una volta tanto conferite dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza sono arrotondati, per eccesso, a mille lire. Qualora dalle indennità debbano detrarsi i contributi previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, per la costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'arrotondamento è effettuato sulla eventuale differenza dovuta agli aventi diritto.

Art. 16.

Nei riguardi del personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, appartenente ad una delle categorie elencate nel comma seguente, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, qualora la cessazione stessa avvenga in età inferiore a 65 anni per il raggiungimento dei più bassi limiti di età stabiliti da regolamenti o da

contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale e comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione diretta, la quota della pensione medesima di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è determinata con una maggiorazione calcolata con i criteri indicati nell'articolo 18.

Il comma primo trova applicazione nei riguardi delle seguenti categorie di personali:

a) dipendenti ospedalieri, con limitazione alle qualifiche di:

ausiliario o portantino;

puericultrice;

infermiere generico;

infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia;

infermiere professionale specializzato;

b) vigili urbani;

c) netturbini e addetti alle fognature;

d) agenti delle imposte di consumo;

e) sottufficiali e guardie dei corpi forestali regionali.

Art. 17.

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo precedente è dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, un contributo supplementare complessivo pari al 2 per cento della retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio di ogni anno solare, di cui l'1 per cento a carico dell'ente e l'1 per cento a carico del dipendente.

Art. 18.

La maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 16 è determinata considerando la retribuzione annua presa a base per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 26 luglio

1965, n. 965, ed applicando ad essa le aliquote indicate nei seguenti commi.

Nel caso di iscritto per il quale la contribuzione supplementare prevista dall'articolo precedente sia stata effettuata per oltre un decennio, alla retribuzione considerata dal primo comma si applica l'aliquota pari a tante volte 2,20 per cento quanti sono gli anni mancanti, alla data di cessazione dal servizio, per il compimento di 65 anni, considerati, in ogni caso, non superiori a 5. Ai fini del computo di tali anni, le eventuali frazioni fino a sei mesi sono trascurate e quelle superiori sono calcolate per un anno intero.

Nel caso di iscritto per il quale la contribuzione supplementare sia stata effettuata per un periodo inferiore al decennio, la maggiorazione è pari alla metà di quella determinata con i criteri indicati al comma precedente.

Qualora dopo un periodo di contribuzione complementare superiore ad un decennio l'iscritto passi in categorie di personale non contemplato dal comma secondo dell'articolo 16, per le quali pure siano previsti dai regolamenti o dai contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale limiti di età per il collocamento a riposo inferiori a 65 anni, ove si verificano le altre condizioni richieste dal comma primo dello stesso articolo, la maggiorazione di cui al comma secondo del presente articolo spetta per una frazione avente per numeratore il numero degli anni di contribuzione supplementare e per denominatore il numero degli anni utili presi a base per la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

In nessuno caso l'aliquota percentuale da prendersi a base per la determinazione della maggiorazione con l'applicazione dei criteri indicati nei tre commi precedenti può essere considerata superiore alla differenza fra l'aliquota del 100 per cento e quella adottata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, secondo le norme contenute nell'articolo stesso.

Art. 19.

Il personale non di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio degli Istituti musicali pareggiati comunque assunto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i personali di cui al primo comma già in servizio presso gli Istituti musicali pareggiati alla data predetta, i quali siano stati iscritti agli eventuali regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti musicali stessi o assicurati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi.

Art. 20.

Le norme contenute nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sono estese agli enti sottoindicati:

- Enti di sviluppo in agricoltura;
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia.

Art. 21.

Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, riguardato dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed approvato con decreto interministeriale 16 marzo 1970, al fine di stabilire le modalità e la decorrenza per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si applicano le norme contenute nell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Tra gli elementi del trattamento economico costituenti la retribuzione annua contributiva sono comprese, con effetto dal 16 marzo 1970, anche le mensilità di stipendio corrisposte a titolo di gratificazione annuale ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento.

Art. 22.

In luogo del termine di cinque anni previsto dal comma secondo dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si applica il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora questo risulti più favorevole, nei riguardi del personale in servizio a tale data alle dipendenze degli enti contemplati dal comma primo del citato articolo 39 e dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, i quali abbiano adottato deliberazione di massima prevista dallo stesso comma secondo dell'articolo 39 che sia stata approvata anteriormente alla data predetta.

Art. 23.

L'iscrizione di fatto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nei riguardi del dipendente, per il quale, unicamente per la mancanza del requisito di essere adibito a servizi di carattere permanente, non siano sussistiti nè l'obbligo, nè la facoltà di iscrizione alla Cassa stessa, è convalidata e produce i suoi effetti ai fini del trattamento di quiescenza, qualora, dalla data di inizio dell'indebita iscrizione di fatto fino a quella della sua rilevazione, risultino trascorsi almeno dieci anni.

Art. 24.

A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, per ciascuno iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, i rispettivi enti devono tenere costantemente aggiornato il relativo fascicolo previdenziale, nel quale sono inseriti gli atti e i certificati attestanti le variazioni nello stato giuridico ed economico della carriera di servizio e nello stato civile, che comportino modifiche in ordine alla retribuzione annua contributiva e al trattamento di quiescenza.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei casi di visite ispettive o per accertamenti presso l'Ente, i funzionari della Direzione generale degli Istituti di previdenza, che ne sono incaricati, sono autorizzati ad esaminare gli atti e i certificati contenuti nei fascicoli previdenziali del personale dipendente ed a chiederne, ove occorra, copia, rivolgendosi all'addetto del servizio del personale cui viene attribuita dall'ente medesimo la responsabilità dell'impianto e del costante aggiornamento dei fascicoli stessi.

Art. 25.

Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, il Consorzio delle strade vicinali di Cesena, il Consorzio idraulico del fiume Sesia con sede in Novara e la Biblioteca civica di Cosenza sono equiparati agli enti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 26.

Il requisito di una retribuzione annua non inferiore a lire 90.000, previsto dagli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per la iscrizione obbligatoria alle Casse stesse, non è richiesto nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con effetto da tale data, nei riguardi del personale iscritto alle Casse predette la retribuzione annua contributiva, in nessun caso, può essere considerata inferiore a lire 210.000. Per il personale iscritto obbligatoriamente da data anteriore a quella predetta, l'iscrizione deve continuare ad essere effettuata sulla base della retribuzione annua contributiva considerata, in nessun caso, inferiore a lire 210.000: l'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua contributiva.

Art. 27.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del contributo di riscatto, nonché ai fini della determinazione della pensione e dell'indennità una volta tanto, con riferimento alle cessazioni dal servizio a partire dalla data predetta, l'importo di lire 50.000 contemplato dagli articoli 2, 3 e 5 e dall'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dalla differenza tra l'ammontare annuo della indennità integrativa speciale stabilito con decreto ministeriale per l'anno solare cui si riferisce la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e l'importo fisso di lire 195.000 annue.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ai fini indicati al comma precedente, pure con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e per le cessazioni dal servizio a partire da tale data, identica sostituzione dell'importo di lire 50.000 si opera per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 6 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Art. 28.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è computabile con effetto dal 1° marzo 1968 l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accer-

tamento dei contributi relativi all'assegno integrativo mensile di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 13 marzo 1969, n. 78, può essere effettuato al più tardi in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 29.

Il comma sesto dell'articolo 27 dell'ordinamento approvato con regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, il quinto comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono modificati nel senso che i ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali dei contributi annuali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate sono compilati e trasmessi alle direzioni provinciali del tesoro entro il mese di giugno. I rispettivi contributi sono versati in unica soluzione entro il 31 luglio, ferme rimanendo, però, le norme contenute nel primo comma dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1967, n. 315. I predetti contributi, nella eventualità di trasmissione dei relativi ruoli in data posteriore al 30 giugno, sono versati entro il mese successivo a quello della trasmissione.

Ai fini della compilazione degli elenchi generali dei contributi, le norme contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate sono estese alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari avente la qualifica di supplente, nonchè per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali avente la qualifica di operaio giornaliero, la disposizione concernente il rinvio dell'accertamento dei contributi dovuti all'inizio

dell'anno successivo, previsto nel penultimo comma del citato articolo 14, si applica non soltanto nel caso di assunzione o riassunzione in servizio nel corso dell'anno, ma anche nel caso in cui l'iscritto risulti in servizio al primo gennaio.

Nei casi di cessazione dal servizio degli iscritti alle Casse pensioni indicate al comma primo, in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza è consentito prescindere dalla sistemazione contributiva riferita all'anno della cessazione, rinviandola a quella della compilazione degli elenchi generali dei contributi per l'anno successivo.

Art. 30.

Tra i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza rientra quello di deliberare sulle domande degli enti di ratizzazione in annualità intere o frazionate degli importi dei ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali e supplementivi per i contributi ordinari correnti ed eventualmente arretrati, dovuti per l'iscrizione del dipendente personale alle Casse pensioni per i dipendenti degli enti locali, per i sanitari e per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, con l'applicazione degli interessi semplici calcolati al saggio annuo del sei per cento. Rimangono ferme le norme contenute nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, integrate da quelle contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Art. 31.

Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, il servizio militare, che non sia nè assistito da iscrizione nè ammesso a ricongiunzione e che non sia stato riscattato, reso nelle Forze armate per richiamo o per trattenimento alle armi per esigenze di carattere eccezionale, oppure quello reso nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, valutato per la parte di esso

eccedente la durata normale del servizio di leva, è considerato utile ai soli fini del diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione nei casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 7 e alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per il servizio reso nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi di polizia, la durata normale del servizio di leva, qualora esso non sia prestato anteriormente all'arruolamento nei predetti Arma e Corpi di polizia, si determina in conformità delle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'espletamento dei servizi di polizia.

I servizi militari riconosciuti utili ai soli fini del diritto al trattamento di quiescenza in applicazione del comma precedente sono, a domanda, ammessi a riscatto con un contributo ridotto ai sette decimi del contributo normale determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965. Ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, le norme contenute nell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, non si intendono applicabili agli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Art. 32.

Le norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, concernenti il trasferimento dei contributi e l'annullamento dei relativi periodi nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto presso le Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza di servizi assistiti da tale assicurazione obbligatoria, sempre che non abbia dato luogo ad una pensione a carico dell'assicurazione medesima per il corrispondente periodo.

Art. 33.

Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione concesse dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di

previdenza ai sensi della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni si applicano le seguenti norme:

a) per la concessione della sovvenzione si prescinde dal possesso del requisito di almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza contemplato dalla lettera *c)* dell' articolo 3 della citata legge del 1956, n. 1224;

b) il rinnovo della sovvenzione che sia in corso di estinzione è ammesso purchè siano trascorsi i quattro decimi della durata prevista per l'estinzione della sovvenzione stessa;

c) per la sovvenzione infraquinquennale in corso di estinzione a favore di cedente che mai abbia ottenuto sovvenzioni ultraquinquennale è ammessa la trasformazione della sovvenzione in corso in altra di durata superiore ad anni cinque, fino al massimo di anni dieci, anche prima del termine di cui alla precedente lettera *b)*, purchè il cedente la chieda per comprovati impellenti motivi;

d) la concessione di nuova sovvenzione, nel caso in cui la precedente, a richiesta del cedente, sia stata anticipatamente estinta, è ammessa anche quando sia trascorso almeno un anno dalla data della estinzione, qualora tale termine risulti più favorevole di quello indicato nella precedente lettera *b)*;

e) nei casi in cui ricorra la limitazione relativa alla durata della estinzione della sovvenzione prevista dal comma terzo dell' articolo 3 della citata legge del 1956, n. 1224, il periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento dei limiti di età fissati dal comma stesso è calcolato in anni e mesi interi per difetto: l'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, concessa per la durata così calcolata, è determinato moltiplicando il corrispondente valore della tabella *B* annessa alla citata legge del 1956, n. 1224, per la quota mensile ceduta e per il coefficiente fisso 0,98375;

f) in caso di mancato tempestivo versamento delle quote cedute dai dipendenti entro il termine previsto dal comma secondo dell' articolo 10 della citata legge del 1956, n. 1224, qualora, in sede di applicazione

delle disposizioni contenute nel comma terzo dello stesso articolo, si accerti che il conseguente debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante è inferiore a lire 1.000 ed è costituito da soli interessi di mora, il recupero del relativo importo viene abbandonato, considerando come estinto il credito della Cassa stessa;

g) la Cassa mutuante, per il recupero del debito insoluto di cui all'articolo 15 della citata legge del 1956, n. 1224, in luogo della procedura di privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore e sugli altri beni del debitore medesimo, ha facoltà di consentire, a domanda del mutuatario, che il debito sia estinto a rate con la corresponsione dell'interesse annuo del cinque per cento; alla relativa concessione provvede il Direttore generale degli Istituti di previdenza, il quale ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi nella successiva adunanza; nei confronti dei mutuatari, per il recupero coattivo del credito, sono applicabili, oltre le procedure di cui all'articolo 15 della citata legge del 1956, n. 1224, anche le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 13 giugno 1962, numero 855;

h) il debito insoluto relativo a sovvenzioni in corso di estinzione nel caso di cessazione dal servizio che comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, a richiesta del mutuatario medesimo, anzi che essere trasformato in quota annua vitalizia in nessun caso superiore al quinto del complessivo trattamento predetto, può essere estinto mediante ritenuta sulle intere prime rate della pensione stessa; l'eventuale parte del debito insoluto derivante dalla limitazione della quota vitalizia al quinto del trattamento pensionistico è recuperato in ogni caso sulle prime rate della pensione;

i) il debito insoluto di cui all'articolo 15 della citata legge del 1956, n. 1224, nel caso di cessazione dal servizio che comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, qualora il mutuatario stesso ne presenti domanda entro il triennio dalla cessa-

zione del servizio, è detratto dall'indennità spettante in applicazione dell'ordinamento della Cassa mutuante e della legge 2 aprile 1958, n. 322; l'eventuale parte del debito insoluto che ne residua è recuperata in conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo 15 e dalle norme di cui alla precedente lettera g); con la stessa procedura è recuperato l'intero debito insoluto, una volta trascorso il triennio, qualora il mutuatario non abbia presentato domanda di trattamento di quiescenza;

l) qualora la cessazione dal servizio comporti diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, e nel caso dell'indennità una volta tanto, il mutuatario abbia presentato domanda di trattamento entro il triennio dalla cessazione, sul debito insoluto non decorrono interessi dalla data della cessazione stessa fino a quella del decreto di conferimento del trattamento spettante;

m) le eventuali somme a credito della Cassa mutuante, purchè non superiori a lire 2.000, che residuino dopo aver espletate le operazioni di recupero del debito insoluto, sono abbandonate.

Art. 34.

Con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge, le rendite vitalizie a favore dei dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dei loro superstiti, trasferite, ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, sono considerate, a tutti gli effetti, come pensioni della citata Cassa e sono riliquidate in base alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, anche qualora si tratti di rendite relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965 al 28 febbraio 1966.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente:

si attribuisce quale parte a) della retribuzione annua contributiva virtuale riferita

alla data di cessazione dal servizio, lo stipendio, risultante dall'applicazione della delibera del Comitato amministrativo dell'ISTAT, in data 17 ottobre 1963, preso a base per la determinazione dell'ammontare della rendita vigente al 28 febbraio 1966, computato con l'inclusione della tredicesima mensilità e con gli aumenti del 45 per cento e di lire 50.000;

si considerano il servizio utile e gli anni di maggiorazione per campagne di guerra previsti dalla deliberazione concessiva della rendita vitalizia.

L'importo annuo lordo della pensione, risultante dalla riliquidazione della rendita di cui al comma precedente, è diminuito della quota annua vitalizia corrispondente al capitale eventualmente corrisposto al titolare dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi della Convenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315. Non si fa luogo peraltro alla predetta diminuzione della pensione qualora il titolare sia deceduto.

L'importo della quota annua vitalizia passiva si determina dividendo l'ammontare del capitale per il coefficiente, relativo all'età del titolare alla effettiva data di cessazione dal servizio, della tabella *B* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, ovvero alla tabella II, unita alla legge 22 giugno 1954, n. 523, secondo che il titolare sia l'ex dipendente ovvero la sua vedova. L'importo della quota vitalizia così determinato è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5 per cento annuo computati dalla predetta data di cessazione al 28 febbraio 1966.

Per effetto della riliquidazione di cui ai commi precedenti in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione un trattamento inferiore all'importo della rendita vitalizia spettante in base alle preesistenti norme. L'integrazione del trattamento eventualmente derivante è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315, l'accertamento della corresponsione

delle rendite vitalizie per effetto di regolari deliberazioni concessive si effettua prescindendo dai criteri adottati per la valutazione dei servizi ammessi a riscatto, qualora i servizi stessi risultino riscattabili ai sensi dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Tale norma ha valore di interpretazione autentica.

Per il personale dell'Istituto centrale di statistica già in servizio alla data del 1° marzo 1966 non si applicano le norme contenute nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, numero 965.

Art. 35.

La norma contenuta nell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, deve intendersi nel senso che:

a) per i titolari di pensioni di privilegio relative ad iscritti che siano stati assunti in data successiva al 1° gennaio 1958, e siano cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1965, ai fini della riliquidazione della pensione, prevista dagli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa, come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958 si attribuisce quella corrispondente per il grado o la qualifica rivestita dall'iscritto alla data di assunzione in servizio, determinata per l'ipotesi che l'iscritto fosse stato assunto dall'ente cui ha reso servizio al 1° gennaio 1958, anzichè posteriormente;

b) per il titolare di pensione relativa a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1965, qualora il servizio valutato come utile ai fini del trattamento di quiescenza originario comprenda un periodo di prima iscrizione alla Cassa relativo a servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 ed un periodo di reinscrizione relativo a servizi resi posteriormente a tale data, per la riliquidazione della pensione in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa si attribuisce, come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, quella riferita a tale data presa a base per la determinazione della pensione originaria.

Art. 36.

Le norme contenute nell'articolo 1, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965, e negli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, si devono intendere nel senso che:

a) per la riliquidazione della pensione, nel caso contemplato dalla lettera *b)* dell'articolo 35, trovano pure applicazione le norme contenute nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 1 predetto ed, a tal fine, come retribuzione annua contributiva alla data della cessazione dal servizio di prima iscrizione si attribuisce quella riferita al 1° gennaio 1958 menzionata nella citata lettera *b)* e calcolata con la maggiorazione del 66 per cento;

b) nel caso in cui il servizio di prima iscrizione sia stato reso anteriormente al 1° gennaio 1958 e la cessazione definitiva dal servizio assistito da reinscrizione sia posteriore al 30 giugno 1965, ai fini della applicazione delle norme contenute nel citato comma quarto, come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione dal servizio di prima iscrizione, si attribuisce quella indicata alla lettera *a)*, riferita al 1° gennaio 1958 e considerata con la maggiorazione del 66 per cento.

Art. 37.

Nel caso di trattamento di quiescenza corrisposto integralmente dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e ad onere ripartito tra Cassa ed Ente locale, relativo a cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalsa della quota annuale a carico dell'Ente, è effettuata mediante il versamento da parte dell'Ente medesimo del corrispondente valore capitale, determinato con i criteri stabiliti per le pensioni ad onere ripartito tra Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza

e Stato con legge 22 giugno 1954, n. 523. Il versamento è eseguito a rate semestrali posticipate costanti in dodici anni determinate con l'applicazione dell'interesse annuo composto del 5,50 per cento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il trattamento di quiescenza si considera con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e successive modificazioni e con l'esclusione delle eventuali quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 e successive modificazioni, le quali vengono corrisposte nel loro importo integrale a carico totale della Cassa pensioni.

Per le pensioni dirette di privilegio il valore capitale riferito alla eventuale parte del trattamento di quiescenza costituito dai benefici previsti dall'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dagli articoli 1 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, è determinato con l'applicazione dei coefficienti della tabella *B* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, anzichè di quelli della tabella *I* unita alla citata legge del 1954, n. 523.

Le norme contenute nei commi precedenti si applicano anche per le pensioni ad onere ripartito ivi contemplate, che siano relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, con limitazione alle quote dovute dagli enti locali dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale data. Ai fini della determinazione dei corrispondenti valori capitali, si prendono a base le età dei titolari di pensioni al 1° gennaio del detto anno ed i relativi versamenti sono eseguiti in dieci anni, a rate semestrali posticipate costanti, pure calcolate con l'interesse annuo composto del 5,50 per cento.

La norma contenuta nell'articolo 6 della citata legge del 1954, n. 523, deve intendersi nel senso che, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato e Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ai fini della determinazione dei valori capitali delle rispettive quote, si prescinde dal considerare le quote di aggiunta di famiglia che rimangono a totale carico dello Stato o della Cassa che corrisponde integralmente la pensione.

Art. 38.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed Ente locale, qualora, in applicazione del settimo comma dell'articolo 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, l'Ente sia sostituito all'assicurato nei diritti verso l'INPS ed il trattamento pensionistico corrisposto nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti sia stato determinato in relazione non soltanto ai servizi resi all'Ente, ma anche a quelli resi ad altri datori di lavoro od anche per prosecuzione volontaria nell'assicurazione, la quota di tale trattamento, riferibile ai servizi resi all'Ente, è determinata in ragione della rispettiva durata calcolando in mesi, per difetto, tanto la durata dei singoli periodi, anche se simultanei, quanto quella che ne risulta complessivamente.

Art. 39.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari i compiti concernenti l'accertamento dei contributi e la compilazione nonché la trasmissione dei relativi ruoli di riscossione alle direzioni provinciali del tesoro demandati alle Prefetture, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, sono espletati direttamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza nei riguardi del personale dipendente dalle Regioni.

Nel caso di domanda di pensione diretta o indiretta di privilegio riguardante il personale di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione stessa, in ordine alle circostanze in cui si è verificato l'evento determinante l'infermità e l'invalidità permanente oppure la morte, il Presidente della Regione, eseguite le opportune indagini, stende dettagliato rapporto inteso ad acclarare la sussistenza del fatto al quale si attribuisce l'evento dannoso e che il fatto stesso riunisca in sé condizioni tali da potersi considerare avvenuto a causa di servizio e lo trasmette, insieme con gli altri

documenti, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi adempimenti.

Art. 40.

Le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono estese al personale dipendente dalla Regione autonoma della Sardegna riguardato dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, e dagli articoli 5 e 17 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di prevenzione presso il Ministero del tesoro, l'autorizzazione ad effettuare aperture di credito a favore degli intendenti di finanza e dei direttori provinciali del tesoro, contemplata dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, nei limiti previsti dal comma primo dello stesso articolo 13, concerne la generalità delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio stesso, tanto nei casi che esse facciano carico agli appositi capitoli degli stati di previsione annuali delle spese anzidette, quanto nei casi che siano imputabili ai conti patrimoniali delle menzionate Casse pensioni.

Per le spese di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni sito nella provincia di Roma è consentito, qualora l'uso di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, disporre aperture di credito, nei limiti previsti dal primo comma del citato articolo 13 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, sia sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese, sia sui conti patrimoniali, a favore dei direttori delle competenti divisioni amministrative della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed a favore di un economo all'uopo nominato con decre-

to del Direttore generale degli Istituti di previdenza da registrare alla Corte dei conti, il quale provvede per le anzidette spese nei casi in cui i singoli importi non superino le lire 180.000.

Il predetto economo, scelto tra il personale di concetto della menzionata Direzione generale con qualifica non inferiore a quella di segretario, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Esso dipende dal direttore di divisione competente per la gestione e manutenzione degli immobili ed è sottoposto alla vigilanza del direttore della Ragioneria centrale degli Istituti di previdenza.

Art. 42.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono considerate alla stregua delle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo.

Le spese di competenza del consegnatario-cassiere della Direzione generale degli Istituti di previdenza, imputabili agli appositi capitoli degli stati di previsione annuali delle spese di amministrazione degli Istituti stessi, qualora i singoli importi non superino le lire 360.000, possono essere eseguite senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2240, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La congruità delle spese d'importo superiore a lire 180.000 è esaminata dal Provveditorato generale dello Stato o dal competente Organo tecnico erariale secondo la natura della spesa.

Art. 43.

L'autorizzazione a stipulare contratti di locazione di opere concessa agli Istituti di previdenza con il primo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è estesa altresì al fabbisogno dei servizi meccanografici per l'espletamento di tutte le operazioni tecniche, di concetto e di ordine nei

limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione di detti Istituti.

Art. 44.

I segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo del comma unico dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegue il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate.

Art. 45.

Le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, si devono intendere nel senso che:

1) ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge predetta, nei riguardi dell'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo della maggiorazione della pensione annua lorda è pari a quello che risulterebbe per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali che si trovi nelle identiche condizioni di stipendio e di servizio utile;

2) per le quote aggiuntive di pensione conferite in base agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, le norme contenute nel citato articolo 3 trovano applicazione soltanto qualora esse non siano già state applicate sulla pensione relativa a precedente cessazione. In tale caso, le predette quote sono maggiorate del 21 per cento ovvero del 30 per cento a seconda che si tratti di aumento di servizio di sette o di dieci anni.

Art. 46.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme concernenti il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali seguendo il criterio direttivo di semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante l'unificazione ed il coordinamento delle relative disposizioni ed apportandovi anche le conseguenti opportune integrazioni e modifiche.

Il testo unico di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità.